



Protein	F	V	C	D	E	A	U	M	B	S	I	T	R	G	S	T	N	P
Accession No.	PR06789	VF06790	CA06791	DG06792	DE06793	DA06794	UA06795	UM06796	UB06797	US06798	UI06799	UT06800	UR06801	UG06802	RAG06803	STQ06804	MC06805	RSP06806

tà controllate di aumentare motivatamente e responsabilmente la spesa di personale in ragione della propria efficacia operativa rispetto agli obiettivi di missione dell'Amministrazione Comunale".

- Con nota del Dirigente del Servizio "Controllo Partecipate" del Comune di Taranto prot. 141966 del 22/09/2017, è stato ribadito tale indirizzo, in quanto operazioni riconducibili alla gestione ordinaria della società.

Tanto premesso, si propone:

1. di autorizzare la proroga dei contratti di somministrazione lavoro di n. 8 operatori di officina, attivi con Adecco Italia, alle condizioni contrattuali sinora praticate, fino al 31/07/2018.
2. di autorizzare l'Area Contratti ed acquisti all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista la proposta che precede;
- vista la nota del Direttore Generale (prot. 11570 del 26/06/2018) in merito al carattere di urgenza della presente delibera;
- esaminati gli atti
- visto lo Statuto Sociale;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di autorizzare la proroga dei contratti di somministrazione lavoro di n. 8 operatori di officina, attivi con Adecco Italia, alle condizioni contrattuali sinora praticate, fino al 31/07/2018.
2. di autorizzare l'Area Contratti ed acquisti all'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

2) Giudizio Di Corrado Luca c/AMAT S.p.A. – Ordinanza R.G. 7202/17 - Determinazioni.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Il sig. Luca Di Corrado, rappresentato dall'avvocato Rosa Villani, proponeva ricorso per impugnativa di licenziamento ex L. 92/12 (legge Fornero) avverso il provvedimento di destituzione comminato in data 08/05/2017;

- con verbale n. 13 del 12 settembre 2017, il Collegio Sindacale conferiva incarico professionale per la difesa in giudizio dell'Azienda all'avvocato Bruno Decorato del foro di Taranto;

Considerato che:

- con ordinanza del 19/06/2018 (allegato n.01) il Giudice del Lavoro dott. Lorenzo De Napoli accoglieva parzialmente la domanda del sig. Luca Di Corrado, avverso la destituzione dal servizio seguita alla conoscenza del procedimento iscritto al n. 6466/2016 del Registro Generale Notizie di Reato, dichiarando risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data del licenziamento e condannando la Società resistente al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria onnicomprensiva commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice compensava le spese di lite;

Esaminata:

- la comunicazione del legale aziendale del 22/06/2018, ns. prot. 11380, (allegato n.02) nella quale formulava osservazioni in merito alle argomentazioni del Giudice a sostegno della decisione assunta (allegato n.02);

- la comunicazione del legale aziendale del 22/06/2018, ns. prot. 11381, (allegato n.03) nella quale comunicava che, con nota del 21.6 u.s. il difensore in atti costituito dal Di Corrado aveva richiesto il pagamento immediato, da parte di questa Azienda, di quanto statuito nell'Ordinanza emessa dal Dott. De Napoli in data 19.6.2018 in favore del ricorrente, rimanendo in attesa di ricevere un riscontro alla sua nota; comunicava, altresì, che, dopo aver letto la mail dell'avvocato Villani, provvedeva a contattarla al fine di sondare le intenzioni relativamente al contenzioso in essere. L'avvocato Villani, sebbene informalmente, ribadiva che il suo cliente, sulla scia delle precedenti proposte transattive formulate nel corso del processo, sarebbe stato disponibile a rinunciare alle somme giudizialmente riconosciute spettantegli, sul presupposto della riassunzione in servizio;

Ritenuto che:

- l'Ordinanza emessa dal dott. De Napoli è immediatamente esecutiva e non può essere sospesa, neanche in caso di opposizione, ai sensi del comma 50 dell'art. 1 L. 92/2012;

- che il pagamento delle somme ivi dedotte non precluderebbe la possibilità per il Di Corrado di proporre egli stesso opposizione all'ordinanza nella parte in cui ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro inter partes con effetto dalla data di licenziamento.

- il termine di 30 giorni per proporre opposizione con ricorso allo stesso Tribunale è iniziato a decorrere a far tempo dal 19.6 u.s., data nella quale è avvenuta la comunicazione via pec del suddetto provvedimento giurisdizionale al legale costituito;

- l'accettazione della proposta formulata dall'avvocato Villani per conto del suo assistito, sebbene informalmente, non possa trovare rispondenza nell'interesse aziendale, in quanto il giudice, nel rigettare le altre pretese di controparte ha riconosciuto la dimostrazione da parte dell'Azienda del fatto contestato;

Tanto premesso, considerato, esaminato e ritenuto, per le ragioni sopra esposte si propone:

- di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dall'avvocato Villani per conto del suo assistito, sebbene informalmente;
- di proporre, eventualmente, opposizione al provvedimento di cui in premessa, affidando la difesa in giudizio della Società in continuità all'avv. Bruno Decorato del foro di Taranto;

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista la proposta che precede;
- previa acquisizione del preventivo di spesa;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di non prestare assenso alla proposta transattiva formulata dall'avvocato Villani per conto del suo assistito, sebbene informalmente;
2. di proporre, eventualmente, opposizione al provvedimento di cui in premessa, affidando la difesa in giudizio della Società in continuità all'avv. Bruno Decorato del foro di Taranto

3) Giudizio Marinelli Angelo c/AMAT S.p.A. – Affidamento patrocinio legale.

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- è stato notificato in data 07/06/2018 il ricorso ex L. 92 del 28/06/2012 (riforma Fornero) del sig. Marinelli Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gaudio, avverso il provvedimento di licenziamento disciplinare del 28/03/2018, comminato ai sensi del punto 5 dell'art. 14 dell'Allegato A al CCNL 27/11/2000;
- il giudice del lavoro ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 11/07/2018 alle ore 09:00 assegnando alla parte resistente termine, fino a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione in giudizio;
- il valore del giudizio è indeterminabile.

Considerato che:

- l'affidamento dell'incarico professionale deve essere effettuato da un professionista del ramo;
- ragioni di estrema urgenza, rappresentata dall'imminenza della costituzione in giudizio, suggeriscono di affidare la difesa legale della Società all'avvocato Claudio Schiavone del foro di Taranto, già in precedenza officiato per patrocinare l'Azienda in analogo giudizio di opposizione a licenziamento disciplinare ex CCNL 27/11/2000, attualmente pendente;

Tanto premesso e considerato per le ragioni esposte si propone:

- di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. all'avvocato Enrico Claudio Schiavone del foro di Taranto.

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista la proposta che precede;
- previa acquisizione del preventivo di spesa;
- visto lo Statuto Sociale;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di conferire l'incarico per la difesa in giudizio dell'AMAT S.p.A. all'avvocato Enrico Claudio Schiavone del foro di Taranto.

4) Procedura per i lavori di manutenzione dell'edificio sede dell'AMAT. Autorizzazione alla stipula del contratto.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 14/09/2016, è stato deciso di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'AMAT, con importo a base d'asta di € 115.000, preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse.

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22/02/2017, tale procedura negoziata è stata aggiudicata all'impresa Iniziative Lacarbonara s.r.l. che ha offerto un prezzo a corpo per i lavori di € 72.887,72 al netto di IVA, importo inferiore alla base d'asta di € 115.000,00 al netto di IVA.

- Iniziative Lacarbonara s.r.l. ha formalmente accettato l'aggiudicazione della procedura, producendo, altresì, la cauzione provvisoria di € 7.289,00, mediante polizza fidejussoria

G347/00A0643312, rilasciata da Groupama Assicurazioni in data 08/03/2017.

- la Iniziative Lacarbonara s.r.l. ha prodotto polizza assicurativa responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori n 347/00A0643312 rilasciata da Groupama, con massimale di € 500.000,00.

- Occorre dare avvio ai lavori aggiudicati e, pertanto, a procedere a formale stipula del relativo contratto, utilizzando il modello prodotto in **Allegato 1**.

Tanto premesso si propone:

a. di stipulare con l'impresa INIZIATIVE LACARBONARA srl il contratto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'AMAT.

b. di autorizzare il dott. Raffaele Amodio, legale rappresentante dell'AMAT ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società a firmare il contratto come da modello prodotto in **Allegato 1**.

c. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- considerata la necessità e l'urgenza;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del codice civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stipulare con l'impresa INIZIATIVE LACARBONARA srl il contratto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata dell'AMAT.

2. di autorizzare il dott. Raffaele Amodio, legale rappresentante dell'AMAT ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società a firmare il contratto come da modello prodotto in **Allegato 1**.

3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

5) Gara n. 03/2018 per l'affidamento annuale dei servizi di guardiania delle aree dei servizi di parcheggio. Autorizzazione alla stipula del contratto.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

• A seguito di Deliberazione del Collegio Sindacale assunta nel corso della seduta del 11/01/2018, è stata indetta la procedura aperta n. 03/2018, per l'affidamento annuale, della durata di 12 mesi, dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di AMAT e di controllo della sosta tariffata con ausiliari del traffico, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

• Con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 50 del 03/05/2018, tale procedura aperta è stata aggiudicata al Consorzio Prodest Milano s.r.l., che ha totalizzato un punteggio di 70,60/100, a fronte di costo annuale offerto di € 159.800,00 oltre IVA.

• Il Consorzio Prodest Milano s.r.l. ha formalmente accettato l'aggiudicazione, producendo, altresì, garanzia definitiva con polizza fideiussoria n. DE 0623043, emessa da "ATRADÌUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", per l'importo di € 7.607,00.

• Occorre, pertanto, a procedere a formale stipula del relativo contratto, utilizzando il modello prodotto in **Allegato 1**.

Tanto premesso si propone:

1. di stipulare con Consorzio Prodest Milano s.r.l. il contratto per l'affidamento annuale, della durata di 12 mesi, dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di AMAT e di controllo della sosta tariffata con ausiliari del traffico, prorogabile di ulteriori 12 mesi, alle condizioni offerte in gara.

2. di autorizzare il dott. Raffaele Amodio, legale rappresentante dell'AMAT ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società a firmare il contratto come da modello prodotto in **Allegato 1**.

3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- considerata la necessità e l'urgenza;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del codice civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stipulare con Consorzio Prodest Milano s.r.l. il contratto per l'affidamento annuale, della durata di 12 mesi, dei servizi di guardiania delle aree e dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada di competenza di AMAT e di controllo della sosta tariffata con ausiliari del traffico, prorogabile di ulteriori 12 mesi, alle condizioni offerte in gara.
2. di autorizzare il dott. Raffaele Amodio, legale rappresentante dell'AMAT ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società a firmare il contratto come da modello prodotto in **Allegato 1**.
3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

6) Indagine di mercato per il finanziamento dell'acquisto di n. 08 minibus modello MMI Urby-Iveco 72C dell'importo complessivo di € 992.000,00+IVA. Indizione.

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 22/02/2017, è stata autorizzata l'indizione, e successivo espletamento, di procedura aperta n. 01/2017, per la sottoscrizione di un Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un numero massimo di n. 25 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in due distinti lotti, per un importo massimo spendibile per l'intera durata triennale dello stesso di € 4.725.000,00 + IVA, ricorrendo allo strumento del leasing finanziario per far fronte alla spesa occorrente.
- Nelle condizioni della gara, l'AMAT ha garantito l'acquisto minimo di n. 5 autobus medi di n. 8 minibus del lotto 2, da finanziare "leasing finanziario", mentre ha vincolato l'acquisto dei restanti autobus alla ricezione di finanziamenti ad hoc da parte dell'ente comunale.
- L'importo complessivo di aggiudicazione degli autobus da acquistare mediante ricorso al leasing è di € 2.127.000,00 + IVA.
- Al fine di ricercare le migliori condizioni sul mercato per la stipula di contratti di leasing finanziario, è stata indetta la procedura negoziata n. 19/2017, per l'intero importo di € 2.127.000,00 + IVA.
- Come comunicato con nota prot. 19190/DG del 14/11/2017 (**Allegato 1**), nessuna offerta è pervenuta nell'ambito di tale procedura.
- Considerato che tra le ragioni che possono aver disincentivato gli Istituti bancari dal proporre offerta vi era la mancata previsione nelle condizioni di procedura di una forma di tutela per l'istituto erogatore del leasing in caso di tasso Euribor a 3 mesi con valore negativo, condizione frequente a seguito delle politiche monetarie espansive della BCE, sono state reindette procedure contenenti la condizione di considerare, in tali casi, il valore di 0 quale tasso da sommare allo spread.
- Per il lotto 1, è già stata indetta e aggiudicata apposita procedura negoziata 28/2017
- Per i bus del lotto 2, invece, è stata reindetta la procedura negoziata 09/2018, per finanziare l'acquisto, da parte del fornitore "MMI Sp. Z.o.o.", di n. 8 minibus "MMI Iveco 72C Urby", per l'importo complessivo di € 992.000,00 + IVA
- Tale ultima procedura, invece, è andata anch'essa deserta, come comunicato con nota prot. 10294/DG del 06/06/2018 (**Allegato 2**).
- Visto l'esito negativo di 2 procedure negoziate per l'affidamento del servizio di leasing finanziario, occorre con urgenza reperire un istituto che finanzi l'operazione di acquisto, considerato che per i primi del mese di agosto è prevista la consegna dei minibus, aprendo agli istituti la possibilità di concedere forme di finanziamento diverse, come il mutuo chirografario.
- Occorre, pertanto, esperire apposita indagine di mercato per sondare la disponibilità di istituti bancari alla concessione di finanziamento, lasciando la libertà di proporre offerta alternativamente per servizi di leasing finanziario o di mutuo chirografario.
- a tal fine, l'Area Contratti ha predisposto lettera di invito (**Allegato n.3**), da inoltrare ai medesimi 26 istituti invitati alle procedure negoziate 19/2017 e 09/2018 (**Allegato n.4**).

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare l'indizione di indagine di mercato per la concessione di finanziamento per l'acquisto n. 8 minibus modello "MMI Urby - Iveco 72C", dell'importo complessivo di € 992.000,00 + IVA.
- b. di approvare il modello di lettera di invito (**Allegato n. 3**).
- c. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (**Allegato n.4**);
- d. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

IL COLLEGIO SINDACALE

- Vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- considerata la necessità e l'urgenza di tale assunzione;

- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del codice civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- a. di autorizzare l'indizione di indagine di mercato per la concessione di finanziamento per l'acquisto n. 8 minibus modello "MMI Urby – Iveco 72C", dell'importo complessivo di € 992.000,00 + IVA.
- b. di approvare il modello di lettera di invito (**Allegato n. 3**).
- c. di autorizzare l'inoltro della lettera di invito ai n. 26 istituti indicati nell'elenco accluso (**Allegato n.4**);
- d. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

7) **Gara 08/2016 per la fornitura biennale di buoni pasto in formato elettronico – Risoluzione del contratto - Affidamento del servizio della società Edenred.**

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del CdA n° 34 del 28/06/2016, è stata ha aggiudicata in via definitiva la procedura aperta n. 08/2016, per la fornitura biennale di buoni pasto, alla società "Qui Group spa", allo sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %, procedura indetta sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006.
- Il contratto di gara ha preso avvio a partire dal 01/12/2016, per la durata di n. 2 anni.
- In sede di gara, la Qui Group ha assunto l'impegno di stipulare convenzioni con un numero minimo di 251 esercizi, dichiarazione punteggiata nell'ambito dell'aggiudicazione della stessa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- La Qui Group s.p.a., a partire dall'anno 2018, ha dovuto fare fronte ad un notevole decremento degli esercizi convenzionati, in tutto il territorio nazionale, a causa dei ritardi nei rimborsi nei confronti di essi.
- Non ha fatto eccezione il territorio provinciale di Taranto, ove sono progressivamente venute meno quasi tutte le catene di GDO attive nel territorio.
- L'art. 23 del contratto di gara contiene una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., attivabile in caso di riduzione del numero di esercizi commerciali convenzionati in misura superiore al 10% di quello offerto in sede di gara.
- Con nota prot. 4203 del 01/03/2017 (**Allegato 1**), a fronte dei disagi riscontrati, l'AMAT ha formalmente segnalato le carenze nelle prestazioni (già in tale data il numero di esercizi convenzionati era diminuito ben oltre il 10% rispetto a quello offerto in sede di gara), richiedendo contestualmente di ricevere l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali convenzionati.
- La Qui Group ha riscontrato la nota aziendale con nota assunta al numero di protocollo 5023 del 13/03/2018 (**Allegato 2**), con cui ha descritto le motivazioni alla base delle criticità del servizio e contestualmente ha indicato le iniziative già attivate per il superamento delle stesse.
- Nei mesi successivi, nonostante le problematiche, i dipendenti AMAT sono comunque riusciti a spendere i buoni pasto della Qui Group, soprattutto grazie alla permanenza, nel novero delle società convenzionate, delle catene di supermercati appartenenti al gruppo Megamark (DOK e Famila), che hanno una presenza capillare nella provincia tarantina.
- Negli scorsi giorni, anche tali ultime catene hanno iniziato a rifiutare la fruizione ai clienti, rendendo, pertanto i buoni pasto di fatto non spendibili nel nostro territorio.
- Tale situazione è stata segnalata dagli RSU di alcune delle OOS presenti in AMAT, con note prott. 11402 del 25/06/2018 (**Allegato 3**) e 11402 del 25/06/2018 (**Allegato 4**)
- Per tali ragioni, è stata inviata alla società Qui Group la nota prot. 11532 del 26/06/2018 (**Allegato 5**), con la quale, nel segnalare la situazione di decremento del numero degli esercizi convenzionati oltre il 10 % di quello offerto in sede di gara, è stata notificato l'intendimento aziendale di avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora, entro il termine del 28/06/2018, non fosse stato riattivato un numero sufficiente di convenzioni.
- La Qui Group, con email trasmessa il 27/06/2018 ed assunta al prot. 11767 del 27/06/2018 (**Allegato 6**), ha trasmesso elenco degli esercizi attualmente convenzionati (tra l'altro evidenziati in modo fuorviante con la dicitura "punti maggiormente frequentati"), elenco che attualmente ammonta a n. 17 attività, livello di decremento ben oltre del 10 % richiesto all'art. 23 per l'attivazione della clausola risolutiva espressa.
- Occorre, pertanto, procedere alla risoluzione del contratto, visto l'inadempimento dell'appaltatore.
- In considerazione che indizione della procedura aperta 08/2016 è antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, alla procedura è applicabile l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, esteso agli appalti di servizi e forniture dall'art. 297 del DPR 2017/2010, il quale prevede, nei casi di risoluzione del contratto, la possibilità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo con-

tratto per l'affidamento del completamento dei lavori, esclusivamente alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

• Come risulta da verbale di gara n. 348 del 13/06/2016 (**Allegato 7**), l'impresa seconda in graduatoria nell'ambito della procedura aperta n. 08/2016 è risultata essere l'impresa "Edenred", che totalizzò un punteggio complessivo di 89,09 punti.

Tanto premesso si propone:

1. di risolvere, ai sensi dell'art. 23 del contratto di gara e dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto biennale per la fornitura di buoni pasto, attivo con l'impresa "Qui Group s.p.a.", con effetto a partire dal 30/06/2018.

2. di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, all'interpello del secondo concorrente in graduatoria, Edenred Italia srl, al fine di stipulare contratto, per il periodo residuo del contratto attivo con Qui Group s.p.a. (01/07/2018-30/11/2018), alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario aggiudicatario (sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %) o migliorative.

3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

IL COLLEGIO SINDACALE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del Codice Civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di risolvere, ai sensi dell'art. 23 del contratto di gara e dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto biennale per la fornitura di buoni pasto, attivo con l'impresa "Qui Group s.p.a.", con effetto a partire dal 30/06/2018.

2. di procedere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, all'interpello del secondo concorrente in graduatoria, Edenred Italia srl, al fine di stipulare contratto, per il periodo residuo del contratto attivo con Qui Group s.p.a. (01/07/2018-30/11/2018), alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario aggiudicatario (sconto sul valore facciale del buono pasto del 19,63 %) o migliorative.

3. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

La seduta viene chiusa alle ore 17:15, dopo aver confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

Dott. Raffaele Amadio, presidente

Dott.ssa Paola Fischetti, componente

Dott. Luciano Latartara, componente

AMAT S.p.A.

Ing. Massimo Dicecca, direttore generale

Dott. Pietro Carallo, direttore amministrativo